COMUNE DI SALZANO

Città Metropolitana di Venezia

STRUTTURA USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

ORDINANZA N. 61 DEL 30/10/2026

OGGETTO:	RESTRINGIMENTO TEMPORANEO DI CARREGGIATA STRADALE DI VIA TOSCANIGO CON OCCUPAZIONE AREA ADIACENTE CABINA GAS/METANO, PER LAVORI DI SOSTITUZIONE CABINA, DAL 02.11.2026 AL 13.11.2026, ESEGUITI DALLA DITTA CANALE SRL PER CONTO DELL'ITALGAS RETI SPA.

IL FUNZIONARIO E.Q. DELLA STRUTTURA

Visto il permesso a titolo precario prat. N. 217/2026 del 07.08.2026 per opere civili di scavo per la sostituzione di una cabina del gas/metano in via Toscanigo, rilasciato dal Responsabile della Struttura Uso e Assetto del Territorio con prot. 14047/2026 a Italgas spa;

Vista la richiesta della ditta Canale srl con sede in Via Quartiere Militare n. 32 Reggio Calabria, appaltatrice dei lavori per conto di Italgas spa agli atti con prot. n. 18699 del 22.10.2026, con la quale chiede l'emissione di una ordinanza per l'occupazione suolo e restringimento careggiata di 1ml. In via Toscanigo nell'area antistante la cabina del Gas/metano, posizionata in prossimità dell'incrocio con via Montegrappa, per il periodo dal 29.10.2026 al 13.11.2026, dalle ore 8.00 alle ore 18.00;

Ritenuto di emettere un'ordinanza di restringimento della careggiata stradale di via Toscanigo per 1 ml. E di occupazione dell'area antistante fronte cabina del gas, area interessata dai lavori di complessivi 50 mq ca., per l'esecuzione degli stessi in sicurezza, regolato da cartellonistica stradale da cantiere, durante lo svolgimento dei lavori all'interno del periodo dal 02.11.2026 al 13.11.2026, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, affinché possano essere eseguiti i lavori di sostituzione della cabina del gas/metano;

Visto il Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285, Nuovo Codice della Strada, e smi;

Visto il D.P.R. del 16.12.1992 n. 495 "Regolamento d'esecuzione e d'attuazione del Nuovo Codice della Strada", e smi;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 vigente;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 30.07.2024;
- il D. Lgs. 36/2023 e s.m.i;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 10 del 18.06.2026 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi di elevata qualificazione dal 01.07.2026 al 31.12.2026;

O R D I N A

Per i motivi in premessa riportati, **IL RESTRINGIMENTO DELLA CAREGGIATA STRADALE PER 1 ML. E L'OCCUPAZIONE DELL'AREA FRONTESTANTE ALLA CABINA DEL GAS/METANO PER UN TOTALE DI MQ. 50 IN VIA TOSCANIGO A SALZANO, PER L'ESECUZIONE DEI**

COMUNE DI SALZANO

Città Metropolitana di Venezia

LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CABINA, PER IL PERIODO DAL 02.11.2026 AL 13.11.2026, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, e comunque per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori;

Ordina inoltre di provvedere al ripristino dell'area interessata dai lavori anche mediante pulizia della sede stradale;

D I S P O N E

- Che venga installata, a cura della ditta esecutrice dei lavori CANALE SRL come sopra identificata, l'adeguata segnaletica stradale, delimitando l'area interessata, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo del 30.04.1992 n. 285 "Codice della Strada" art. 7 comma 4, e la stessa venga mantenuta fino alla fine dei lavori.
- Che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune e affissa sul luogo dei lavori a cura della ditta esecutrice.

Gli addetti ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo n. 285/92 sono incaricati della vigilanza sulla corretta esecuzione della presente ordinanza;

Gli Agenti di polizia stradale potranno, in caso di necessità motivata dalla tutela della pubblica incolumità e della sicurezza della circolazione stradale, disporre seduta stante ulteriori e/o diverse modificazioni della circolazione stradale, come pure l'integrazione della segnaletica di sicurezza e di segnalazione del senso unico alternato.

A V V E R T E

Che è fatto obbligo a chiunque spetti osservare, e far osservare la presente ordinanza.

INFORMA

- Che i trasgressori saranno puniti ai sensi dell'art. 7 del Codice della Strada;

- Che avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso:
--- al Ministero dei Lavori Pubblici entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 285/92 e smi e dell'articolo 74 del D.P.R. 495/1992 e smi;

--- ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241 del 07.08.1990 e smi, al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o, alternativamente, al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione allo stesso Albo Pretorio.

Della presente ordinanza viene data comunicazione alla ditta CANALE SRL, al Comando di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Miranese e al Comando Carabinieri di Noale (VE), al Comando dei VV.F. di VE-Mestre, al Pronto Soccorso Ospedale di Mirano (VE), e alla ditta appaltatrice del trasporto scolastico.

La presente ordinanza viene trasmessa, per opportuna conoscenza, a:

- Polizia Locale presso l'Unione dei Comuni del Miranese, pec: unionedelmiranese.ve@pecveneto.it;
- Vigili del Fuoco Comando provinciale di Venezia, pec: com.salaop.venezia@cert.vigilfuoco.it;
- Ditta trasporto scolastico: pettenotours@gmail.com;

IL FUNZIONARIO E.Q. DELLA STRUTTURA

COMUNE DI SALZANO

Città Metropolitana di Venezia

MONTIN MASSIMO

Documento sottoscritto con firma digitale